

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 24 DEL 19 GIUGNO 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

ADEMPIMENTI	3
<i>La rivalutazione del TFR</i>	3
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	4
<i>Romagna: ammortizzatore unico a maglie larghe</i>	4
<i>Per il RLS almeno 32 ore di formazione sicurezza</i>	4
<i>Rimborsi 730/2023: gli elementi di incoerenza</i>	5
<i>La sospensione dei termini fiscali e contributivi del Decreto Alluvione</i>	5
APPROFONDIMENTI	7
<i>Licenziamenti per GMO e conciliazione: l'alluvione sospende i termini per la convocazione delle parti</i>	7
<i>Più caro rimpatriare extraUE irregolari</i>	8

ADEMPIMENTI

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Giu-22	111,9	5,367232	4,025424	0,750	4,775424	1,04775424
Lug-22	112,3	5,743879	4,307910	0,875	5,182910	1,05182910
Ago-22	113,2	6,591337	4,943503	1,000	5,943503	1,05943503
Set-22	113,5	6,873823	5,155367	1,125	6,280367	1,06280367
Ott-22	117,2	10,357815	7,768362	1,250	9,018362	1,09018362
Nov-22	117,9	11,016949	8,262712	1,375	9,637712	1,09637712
Dic-22	118,2	11,299435	8,474576	1,500	9,974576	1,09974576
Gen-23	118,3	0,084602	0,063452	0,125	0,188452	1,00188452
Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	0,250	0,440355	1,00440355
Mar-23	118,0	0,00	0,00	0,375	0,375000	1,00375000
Apr-23	118,4	0,169205	0,126904	0,500	0,626904	1,00626904
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Romagna: ammortizzatore unico a maglie larghe

L'INPS, con il messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023, ha fornito nuovi chiarimenti sull'ammortizzatore sociale unico previsto per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall'alluvione che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna e le cui domande possono essere trasmesse dal 15 giugno.

Il primo chiarimento riguarda il momento temporale in cui, ai fini dell'ammissione all'integrazione salariale, i lavoratori devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori interessati dall'evento. In proposito, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo (2 maggio 2023).

Ai fini dell'accesso all'ammortizzatore sociale "unico" per impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, il messaggio precisa che detta impossibilità non deve intendersi riferita all'intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.

L'INPS precisa poi che nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall'impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati l'accesso all'ammortizzatore sociale "unico" è ammesso a prescindere dalla circostanza che l'attività lavorativa si svolga all'interno o al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023.

Per il RLS almeno 32 ore di formazione sicurezza

Il Ministero del lavoro, con la risposta all'interpello n. 3 pubblicata il 12 giugno 2023, ha fornito chiarimenti in merito alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Al Ministero veniva chiesto, in particolare, se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS, previsto dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008 per una durata minima di 32 ore, deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere

alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l'assenza del 10% rispetto alla durata minima predetta

Nella risposta si sottolinea che l'art. 37 della richiamata disposizione prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Rimborsi 730/2023: gli elementi di incoerenza

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 203543/2023 del 9 giugno u.s., con cui ha indicato i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso.

Tali elementi, riferiti a dichiarazioni presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

La sospensione dei termini fiscali e contributivi del Decreto Alluvione

L'Agenzia delle entrate – Riscossione, sul proprio sito internet, ha ricordato che il c.d. "Decreto Alluvione" (ossia il Decreto-legge n. 61/2023), pubblicato nella Gazzetta n. 127 del 1° giugno 2023, ha previsto interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023 tra i quali la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di termini amministrativi.

Le misure agevolative sono previste a favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'emergenza alluvionale, elencati nell'allegato n. 1 del Decreto-legge citato.

Entrando nel dettaglio si prevede la sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

Sono altresì sospesi i versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio, oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata di cui agli artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 ("Rottamazione-ter" e "Definizione agevolata per le risorse proprie UE").

I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

È prevista la sospensione fino al 31 agosto 2023 anche delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione.

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione" i termini e le scadenze della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater" prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i), sono prorogati di 3 mesi. Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023.

Infine, sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.

APPROFONDIMENTI

Licenziamenti per GMO e conciliazione: l'alluvione sospende i termini per la convocazione delle parti

L'INL, con la nota prot. n. 1006 del 12 giugno 2023, ha ricordato che, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.L. 61/2023, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del medesimo decreto, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.

La disposizione indicata ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi. In particolare, fra i principali procedimenti di interesse di questo Ispettorato i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023, si ritiene utile richiamare:

- i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.lgs. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981;
- il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l'istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. 689/1981;
- i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.lgs. 81/2008, art. 16 del DPR 1124/1965;
- il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell'art. 4, c. 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
- termine per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 15 del D.lgs. 124/2004 e all'art. 20 del D.lgs. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;

- termine di avvio dell'inchiesta infortuni di cui all'art. 56 del DPR 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l'infortunio sia mortale;
- termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all'art. 16 della L. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida.

Secondo l'INL, particolare attenzione meritano anche i procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all'attivazione della procedura conciliativa (art. 7, L. 604/1966). Il termine perentorio di 7 giorni previsto al c. 3 del predetto articolo per la convocazione delle parti è anch'esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto p.v.

Più caro rimpatriare extraUE irregolari

Sulla G.U. n. 138/2023 è stato pubblicato il decreto 3/02/2023 con il quale il Ministero dell'interno ha elevato per l'anno 2023 da euro 1.798,00 a euro 2.365,23 il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, così come previsto dal decreto interministeriale (Min. interno, giustizia, economia e lavoro) 151/2018.

Come si ricorderà il Decreto 151/2018 attua l'art.1, c. 2, del D.lgs. 109/2012, che a sua volta ha recepito la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 2009/52/CE recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, il provvedimento ha ad oggetto la disposizione comunitaria contenuta nell'art.5, paragrafo 2, lett. b) secondo cui le sanzioni inflitte in caso di violazione del divieto di assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi del rimpatrio.

A tal fine, il D.lgs. 109/2012 ha introdotto nel T.U. immigrazione all'art. 22, il comma 12-ter che riconosce al giudice il compito di applicare, con la sentenza di condanna, la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

I criteri per determinare e aggiornare il citato costo medio del rimpatrio sono stati individuati dal decreto interministeriale 151/2018 secondo cui il costo è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno.

Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.

Il costo così determinato viene poi aggiornato con decreto direttoriale entro il 30 gennaio di ogni anno.

Per il 2022 il costo medio di rimpatrio era stato fissato in euro 1.798,00, ma quest'anno, tenuto conto anche della variazione media dell'indice FOI elaborata dall'ISTAT, è stato elevato a euro 2.365,23.

Questa sanzione accessoria trova applicazione, secondo l'art. 22 del T.U. immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore, quando occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure quando è stato revocato o annullato.

In base all'art. 24 del D.lgs. 286/1998, la sanzione accessoria può essere comminata anche ai datori di lavoro stagionale che hanno occupato irregolarmente extracomunitari irregolari, per la propria attività.

Infine, secondo l'art. 27-quinquies del T.U. immigrazione, è tenuto a sostenere il costo medio di rimpatrio anche il datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 del citato articolo o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo (anche nel caso in cui sia stato rilasciato da altro Stato membro ai sensi dell'art. 27-sexies).

Si tratta più precisamente dell'ingresso e del soggiorno nell'ambito del trasferimento intra-societario, dove per tale si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

